



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 luglio 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Capo III del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”*, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 (di seguito, “Decreto Legge” o “D.L. n. 16/2020”);

VISTO il Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante *“Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/850/CEE sulla pubblicità ingannevole”* (di seguito, “Decreto Legislativo”);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”*, adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, “Regolamento”);

VISTA la comunicazione del 19 marzo 2026¹, con la quale è stato avviato, nei confronti della società Magazzini Gabrielli S.p.A., il procedimento istruttorio PV33, volto a verificare l'esistenza di una possibile violazione del divieto di “attività parassitarie” di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, lettere a) e c), del D.L. n. 16/2020 in riferimento alla campagna pubblicitaria denominata “Sconti Olimpici”, valida dal 29 gennaio 2026 all'11 febbraio 2026, che è stata diffusa, tra l'altro, attraverso i canali *social* della società Magazzini Gabrielli S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

¹ Cfr. doc. n. 2 del fascicolo istruttorio.

I. LA PARTE

1. La società Magazzini Gabrielli S.p.A. (C.F. 00103300448; di seguito anche “Professionista” o “Società”), in qualità di professionista ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del Decreto Legislativo, è attiva nel commercio al minuto e all’ingrosso di generi alimentari attraverso diversi punti vendita presenti sul territorio nazionale. La Società, nel 2024², ha realizzato un fatturato pari a 1.268.868.047 euro.

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne la condotta posta in essere dalla società Magazzini Gabrielli S.p.A. in violazione del divieto di attività parassitarie di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, lettere a) e c), del Decreto Legge n. 16/2020, in riferimento alla campagna pubblicitaria denominata “*Sconti Olimpici*” riferita ai supermercati a insegna “Oasi”, valida dal 29 gennaio 2026 all’11 febbraio 2026, che è stata diffusa tramite diversi mezzi, tra cui, via *internet* sui canali *social*, affissioni esterne e volantini cartacei.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L’iter del procedimento*

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Decreto Legge n. 16/2020 e della dettagliata segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza pervenuta in data 5 marzo 2026³ all’esito di un’attività di monitoraggio, è stato avviato, in data 19 marzo 2026⁴ un procedimento istruttorio nei confronti della società Magazzini Gabrielli S.p.A. volto a verificare l’esistenza di una possibile violazione del divieto di “attività parassitarie”, di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, lettere a) e c), del D.L. n. 16/2020, in riferimento alla campagna pubblicitaria denominata “*Sconti Olimpici*”, valida dal 29 gennaio 2026 all’11 febbraio 2026, che è stata diffusa, tra l’altro, attraverso i canali *social* della Società.

² Fonte Telemaco, ultimo bilancio depositato.

³ Cfr. doc. n. 1 del fascicolo istruttorio.

⁴ Cfr. doc. n. 2 del fascicolo istruttorio.

4. In data 8 aprile 2026⁵, il Professionista ha depositato una prima memoria difensiva, unitamente a una istanza di audizione.
5. In data 15 aprile 2026⁶, la Società è stata convocata in audizione per il giorno 24 aprile 2026 il cui verbale è stato trasmesso in data 30 aprile 2026⁷.
6. In data 17 aprile 2026⁸, il Professionista ha depositato le informazioni e la documentazione richieste nella comunicazione di avvio del procedimento.
7. In data 8 maggio 2026⁹, è stata comunicata alla Società la conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento, attraverso la comunicazione di contestazione degli addebiti.
8. In data 28 maggio 2026¹⁰, il Professionista ha depositato le controdeduzioni scritte alla comunicazione di contestazione degli addebiti, rivolte al Collegio.
9. In data 29 maggio 2026¹¹, è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento, il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito anche "AGCOM")- che è pervenuto in data 23 giugno 2026¹².

2) Le evidenze acquisite

10. Il Professionista, in occasione dell'inizio dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, ha realizzato una campagna promozionale denominata "Sconti Olimpici" caratterizzata sia dal *claim* "Sconti Olimpici" sia dalle immagini esplicite del simbolo olimpico, composto dai cinque cerchi colorati (cfr. figura n. 1).

⁵ Cfr. doc. n. 4 del fascicolo istruttorio.

⁶ Cfr. doc. n. 5 del fascicolo istruttorio.

⁷ Cfr. doc. n. 7 del fascicolo istruttorio.

⁸ Cfr. doc. n. 6 del fascicolo istruttorio.

⁹ Cfr. doc. n. 8 del fascicolo istruttorio.

¹⁰ Cfr. doc. n. 9 del fascicolo istruttorio.

¹¹ Cfr. doc. n. 10 del fascicolo istruttorio.

¹² Cfr. doc. n. 11 del fascicolo istruttorio.

Figure n. 1

SCONTI OLIMPICI

DAL 29 GENNAIO AL 11 FEBBRAIO 2026

Oasi

SCONTI OLIMPICI

RUMMO
Pasta di semola Rummo gr 500
0,79 €

ITALPIZZA NUMERO UNO
Pizza La Numero Uno Italpizza Margherita Prosciutto&Funghi gr 435/450
2,19 €

BIRRA PIRETTI 3 LUPPOLI
Birra Piretti 3 Luppoli cl 66
0,89 €

Aspettando Carnevale

Più conveniente tutti i giorni

@oasitigre @oasi_tigre

Oasi tigre tigre
AMICO

SPOLTORE Viale Europa, 68
DAL 29 GENNAIO AL 11 FEBBRAIO 2026

SCONTI OLIMPICI

DAL 29 GENNAIO AL 11 FEBBRAIO 2026

Oasi

SCONTI OLIMPICI

RUMMO
Pasta di semola Rummo gr 500
0,79 €

ITALPIZZA NUMERO UNO
Pizza La Numero Uno Italpizza Margherita Prosciutto&Funghi gr 435/450
2,19 €

BIRRA PIRETTI 3 LUPPOLI
Birra Piretti 3 Luppoli cl 66
0,89 €

porta il volantino sempre con te INQUADRA QUI

MARTEDÌ CONVENIENTE

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO
tutti i prodotti* **MACELLERIA**

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO
tutti i prodotti* **PESCHERIA**

SCONTO -20%

Più conveniente tutti i giorni

@oasitigre @oasi_tigre

ROMA SPINACETO Via Carmelo Maestrini
ROMA Via Casilina, 701 - angolo via dei Gordiani
ZAGAROLO Via Prenestina Nuova Loc. Colle Lungo
DAL 29 GENNAIO AL 11 FEBBRAIO 2026

SCONTI OLIMPICI

Oasi SUPERSTORE

porta il volantino sempre con te INQUADRA QUI

5,49 €
 Fiori di Meruzzo Fendus
 4 pezzi - gr 300

6,99 €
 Caffè Kimbo Macinato Fresco
 gr 250 x 2

2,99 €
 Torno all'olio di oliva Asdomar
 gr 140 x 2

1,49 €
 Crok Plus Original
 gr 100

4,49 €
 Prosecco Superiore DOCG
 Extra Dry Valdo di 75

4,79 €
 Olio Extra Vergine di Oliva
 Classico Oitalia It 1

4,99 €
 Carta igienica Nicky Fashion
 12 rotoli

Aspettando Carnevale

Più conveniente tutti i giorni

f @oasitigre i @oasi_tigre

11. Tale campagna promozionale, valida dal 29 gennaio 2026 all'11 febbraio 2026, è stata diffusa proprio in occasione dell'inizio (6 febbraio 2026) e del periodo di svolgimento delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 attraverso: i) post sui canali *social* della Società (cfr. figure n. 2); ii) affissioni esterne in alcuni supermercati (cfr. figura n. 3); iii) volantini cartacei distribuiti "porta a porta" nonché presenti in quindici dei trentuno store (cfr. figure n. 1) e iv) brevi videoclip¹³.

Figure n. 2



¹³ Cfr. doc. n. 6 del fascicolo istruttorio.



Figura n. 3

OASI ADRIATICO

VERSIONE 1
DAL 29 GENNAIO AL 11 FEBBRAIO 2026

VERSIONE 2
DAL 29 GENNAIO AL 11 FEBBRAIO 2026

OASI TIRRENO

ZAGAROLO Via Prenestina Nuova Loc. Colle Lungo
DAL 29 GENNAIO AL 11 FEBBRAIO 2026

ROMA Via Casilina, 701 - Angolo via Dei Gordiani
DAL 29 GENNAIO AL 11 FEBBRAIO 2026

SPINACETO Via Carmelo Maestrini
DAL 29 GENNAIO AL 11 FEBBRAIO

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

12. Il Professionista, in data 8 aprile 2026¹⁴, ha depositato una memoria difensiva, rappresentando, in particolare, che “il volantino oggetto di

¹⁴ Cfr. doc. n. 4 del fascicolo istruttorio.

contestazione è relativo a sconti effettuati solo in 15 (sui 31 complessivi) store a marchio OASI; pertanto, estremamente limitato è il pubblico che lo stesso può aver raggiunto.”.

13. Quanto al periodo di diffusione della campagna promozionale, la Società ha rappresentato che il volantino “è stato pubblicizzato tra la data del 29 gennaio 2026 e quella del 11 febbraio 2026, dunque in periodo non coincidente con quello dello svolgimento della manifestazione Olimpica.”.

14. In riferimento, invece, all'utilizzo del simbolo olimpico, il Professionista ha rappresentato che “l'immagine riporta semplicemente dei cerchi concatenati tra di loro e non intersecati l'un l'altro come i cerchi olimpici, posti a evidente cornice dell'immagine, più simili a dei festoni carnevalizzi che al logo delle Olimpiadi di Milano Cortina.”.

15. Mentre in riferimento al claim “Sconti Olimpici” la Società ha rappresentato che “nell'ambito della «forte convenienza» [...] deve essere letta e interpretata la dicitura «sconti olimpici» da intendersi evidentemente come sinonimo di «sconti da campioni», «sconti da record», «sconti irripetibili», ossia una serie di scontistiche così convenienti per la clientela da non essere ripetibili nel breve periodo.”.

16. Quanto all'asserita assenza di uno specifico vantaggio, il Professionista ha affermato che “a seguito della pubblicazione del volantino in questione, non ha ottenuto alcun vantaggio economico (ulteriore) rispetto a quelli ricavati dalla normale pubblicizzazione di volantini che presentano offerte durante il corso di tutto l'anno.”.

17. Infine, in data 24 aprile 2026¹⁵, si è svolta l'audizione richiesta dalla Società nel corso della quale ha rappresentato di aver “commissionato una survey [...] con l'obiettivo di verificare come i consumatori abbiano effettivamente percepito il messaggio su un campione rappresentativo di circa 600 persone, il [50-100%]* degli intervistati ha identificato come messaggio quello degli sconti molto alti; il [10-30%] ha ricondotto gli sconti al periodo delle Olimpiadi; mentre solo lo [0-5%] ha percepito un collegamento con le Olimpiadi nel senso di una sponsorizzazione. Ciò a conferma dell'assoluta estraneità del superiore collegamento alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 rispetto all'unico e solo obiettivo della campagna in questione, vale a dire l'eccezionalità e straordinarietà degli sconti in questione.”.

¹⁵ Cfr. doc. n. 7 del fascicolo istruttorio.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

V. CONTRODEDUZIONI DELLA PARTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

18. La Società, in data 28 maggio 2026¹⁶, ha depositato le controdeduzioni scritte in replica alla comunicazione di contestazione degli addebiti inviata in data 8 maggio 2026¹⁷.

19. In particolare, il Professionista, richiamando le tesi già esposte nella memoria dell'8 aprile 2026, ha ribadito che *“i punti vendita di Magazzini Gabrielli si trovino tutti a decine di km di distanza dai luoghi ove si è svolto l'evento Milano Cortina 2026.”*.

20. Inoltre, la Società ha rappresentato che *“l'associazione all'evento sportivo o fieristico intanto potrebbe astrattamente portare un qualche vantaggio economico in quanto l'impresa che miri a conseguire tale vantaggio economico sia presente sul territorio ove la manifestazione si realizza, ovvero nelle immediate vicinanze: circostanza, questa, che le consentirebbe di raggiungere il maggior numero di clienti che a tale evento partecipano o che il medesimo seguano sui canali di comunicazione.”*.

21. Dunque, in sintesi, il Professionista ha affermato che *“nessun collegamento né diretto né indiretto può aver creato la MG con l'evento dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 solo ove si consideri che:*

- 1) la terminologia utilizzata «olimpici» è di uso comune e, accostata al termine sconti ha il chiaro sinonimo di sconti irripetibili, da record, imbattibili e via dicendo;*
- 2) il simbolo olimpico (come sopra rilevato) è ben differente sia dal vero e proprio simbolo olimpico che, soprattutto, da quello utilizzato per le olimpiadi in questione;*
- 3) la localizzazione geografica degli store in cui il volantino è stato attivato è distante molti Km dall'evento olimpico;*
- 4) non vi è coincidenza temporale tra il volantino (apparso al pubblico nelle date del 26-28 gennaio 2026) e l'inizio dei giochi olimpici avvenuto in data 6 febbraio 2026.”*.

¹⁶ Cfr. doc. n. 9 del fascicolo istruttorio.

¹⁷ Cfr. doc. n. 8 del fascicolo istruttorio.

VI. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

22. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa, tra l'altro, attraverso internet, in data 29 maggio 2026¹⁸ è stato richiesto il parere all'AGCOM, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Decreto Legislativo.

23. L'AGCOM, con delibera n. 147/26/CONS dell'11 giugno 2026, pervenuta in data 23 giugno 2026¹⁹, ha espresso il proprio parere, limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

24. In particolare, l'Autorità di settore, considerato che *“il mezzo di comunicazione e acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dalla Società, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei siti/app/social utilizzati dalla Società, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate”*, ha ritenuto che *“nel caso di specie Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità.”*.

VII. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

VII.1. Premessa

25. La condotta descritta risulta integrare una attività parassitaria in violazione del divieto di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, lettere a) e c), del D.L. n. 16/2020.

26. In particolare, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento emerge che Magazzini Gabrielli S.p.A. ha posto in essere un'attività parassitaria creando un collegamento (illecito, non essendo *sponsor* ufficiale) fra il proprio marchio e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Tale attività parassitaria è stata strutturata attraverso la realizzazione della campagna pubblicitaria denominata *“Sconti Olimpici”* riguardante la catena a insegna *“Oasi”*, valida dal 29 gennaio 2026 all'11 febbraio 2026, che è stata diffusa, tra l'altro, attraverso i canali *social*

¹⁸ Cfr. doc. n. 10 del fascicolo istruttorio.

¹⁹ Cfr. doc. n. 11 del fascicolo istruttorio.

della Società.

VII.2. Valutazioni

27. Il Decreto Legge n. 16/2020 – compreso tra gli interventi normativi previsti dal Dossier²⁰ della candidatura italiana a ospitare i XXV Giochi olimpici invernali ufficializzato l'11 gennaio 2019 – contiene specifiche disposizioni “*per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026*”, sancendo, tra l'altro, il divieto di attività parassitarie (articolo. 10).

28. Il richiamato l'articolo 10 vieta, infatti, le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti (c.d. “*Ambush marketing*”) poste in essere in relazione all'organizzazione di eventi sportivi o fieristici, di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ottenere un vantaggio economico o concorrenziale.

29. In proposito, l'articolo 11 del medesimo D.L. definisce l'ambito temporale di vigenza del divieto stabilendo che “*I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.*”.

30. Inoltre, l'articolo 5bis, rubricato “*Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche*”, stabilisce, tra l'altro, che: il “*simbolo olimpico*” (i.e. i cinque anelli) rappresenta una “*proprietà olimpica*” (cfr. articolo 5-bis, comma 1); “*l'uso delle proprietà olimpiche è riservato esclusivamente al Comitato olimpico internazionale, al Comitato olimpico nazionale italiano, al Comitato organizzatore, alla società [Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.] e ai soggetti espressamente autorizzati*” (cfr. articolo 5-bis, comma 2). Inoltre, viene stabilito un divieto di registrazione del “*simbolo olimpico*” (cfr. articolo 5-bis,

²⁰ Il Dossier è consultabile al link

<https://gstatic.olympics.com/s3/mc2026/documents/Documents/Section%203/Dossier%20di%20Candidatura.pdf>. In particolare, proprio in riferimento all'ambush marketing si legge che “*Non esiste una legge specifica sul contrasto delle attività di marketing parassitario, ma i paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 2598 del codice civile italiano contengono efficaci disposizioni atte al contrasto di qualsiasi forma di concorrenza sleale; questo vale anche per l'art. 1 del D.lgs. 146/2007 concernente le pratiche commerciali scorrette. Inoltre, saranno varate norme legislative speciali per il contrasto del marketing parassitario, sul modello adottato in occasione di Torino 2006*”. Inoltre, tra le iniziative riguardante la nuova legislazione contenuta nella “*Legge Olimpica 2026*” vengono individuate “*Misure atte alla protezione delle proprietà olimpica, come definita dalla Carta Olimpica e da altri documenti al riguardo del CIO, tra cui misure di contrasto del marketing parassitario e di qualsiasi sfruttamento illegittimo dei diritti di proprietà intellettuale del Movimento Olimpico. Saranno adottati provvedimenti specifici per reprimere le attività economiche non autorizzate di qualsiasi genere all'interno o in prossimità delle sedi olimpiche e dei siti collegati ai Giochi.*”.

comma 3), precisando che “*il divieto si applica in ogni caso alle parole [...]«Milano Cortina» [...] anche in combinazione con l’anno 2026*” (cfr. articolo 5-bis, comma 4).

31. La *ratio* delle disposizioni in esame è di evitare che operatori economici non autorizzati da contratti di sponsorizzazione pongano in essere condotte volte ad associare illecitamente il loro marchio ad un evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale con pregiudizio degli organizzatori, dell’operatore economico autorizzato e del pubblico.

32. Ciò rileva in quanto il Professionista, proprio in coincidenza del periodo di inaugurazione e svolgimento delle Olimpiadi (che si sono svolte dal 6 al 22 febbraio 2026), ha pubblicato la campagna promozionale denominata “*Sconti Olimpici*” che si caratterizza per essere accompagnata dal claim “*Sconti Olimpici*” e dalle immagini esplicite del simbolo olimpico, composto dai cinque cerchi colorati, richiamando così in maniera diretta e testuale i Giochi olimpici Milano – Cortina 2026.

33. In particolare, l’utilizzo tramite: i) *post* sui canali *social* della Società; ii) affissioni esterne in alcuni supermercati; iii) volantini cartacei distribuiti “porta a porta” dal 28 gennaio 2026 nonché presenti in 15 dei 31 *store* e iv) brevi videoclip del simbolo olimpico sui canali *social* e il richiamo alle Olimpiadi attraverso la denominazione della campagna pubblicitaria (“*Sconti Olimpici*”) rappresentano elementi idonei a creare un collegamento diretto e testuale tra il marchio Oasi e le Olimpiadi e sono, altresì, idonei a indurre in errore il pubblico sull’identità degli *sponsor* ufficiali, in violazione dell’articolo 10, commi 1 e 2, lettere a) del Decreto Legge n. 16/2020.

34. Inoltre, la promozione del proprio marchio attraverso una campagna pubblicitaria che attiri l’attenzione del pubblico evocando direttamente l’evento sportivo delle Olimpiadi invernali è idonea a generare nel pubblico l’erronea impressione che il Professionista sia *sponsor* dell’evento sportivo citato in violazione dell’articolo 10, commi 1 e 2, lettera c) del Decreto Legge n. 16/2020. Il consumatore, infatti, alla luce del collegamento diretto e testuale tra il marchio “Oasi” e le Olimpiadi, può essere ragionevolmente indotto a ritenere che l’associazione del marchio commerciale con i simboli olimpici derivi da un effettivo rapporto di sponsorizzazione.

35. Sul punto, appare quantomeno singolare, oltre a non corrispondere al vero, l’eccezione sollevata dal Professionista secondo cui il simbolo utilizzato nei volantini non coinciderebbe con il “*simbolo olimpico*” in quanto “*l’immagine riporta semplicemente dei cerchi concatenati tra di loro e non intersecati l’un l’altro come i cerchi olimpici, posti a evidente cornice dell’immagine, più simili*

a dei festoni carnevalizzi che al logo delle Olimpiadi di Milano Cortina (sotto riportato) ben differente da quello apparso nel volantino.”. Dalla semplice consultazione delle immagini sopra riportate appare evidente che il simbolo utilizzato, nelle forme e nei colori, corrisponda al simbolo olimpico (cinque cerchi colorati) rientrando tra le “*proprietà olimpiche*” tutelate dall’articolo 5-bis del D.L. n. 16/2020.

36. Analogamente singolare, oltre che destituita di ogni fondamento, appare l’eccezione per cui “*l’associazione all’evento sportivo o fieristico può portare un qualche vantaggio economico ove l’impresa che mira a conseguire tale vantaggio economico sia presente sul territorio ove la manifestazione si realizza o nelle immediate vicinanze.*”. Sul punto, si rappresenta che il criterio evocato dal Professionista – vale a dire la prossimità delle proprie attività al luogo di svolgimento dell’evento olimpico – è del tutto estraneo alla norma che disciplina il divieto di attività parassitarie (cfr. articolo 10 D.L. n. 16/2020).

37. Anche l’eccezione per cui “*non vi è coincidenza temporale tra il volantino (apparso al pubblico nelle date del 26-28 gennaio 2026 e l’inizio dei giochi olimpici avvenuto in data 6 febbraio 2026)*” è del tutto infondata. Come rappresentato in precedenza, la campagna promozionale denominata “*Sconti Olimpici*” è stata valida dal 29 gennaio 2026 all’11 febbraio 2026, mentre la diffusione dei relativi volantini è iniziata dal 26 gennaio 2026. Pertanto, il periodo di validità della promozione in esame è stato a cavallo della data di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, avvenuta il 6 febbraio 2026.

38. In proposito, si rileva che l’articolo 11 definisce l’ambito temporale di vigenza del divieto di attività parassitarie stabilendo che opera “*a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.*”.

39. Peraltro, le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono state oggetto di vastissima copertura mediatica (radiotelevisiva, social, ecc.) anche ben prima della data di inizio (6 febbraio 2026).

40. Ciò detto, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 10 del D.L. n. 16/2020, ciò che rileva è il collegamento testuale e diretto con le Olimpiadi e l’idoneità della condotta ad indurre in errore il pubblico. Tale idoneità, nel caso di specie, risulta alquanto evidente in considerazione: (i) della coincidenza del contesto temporale in cui si è concretizzata rispetto alle Olimpiadi; (ii) dell’utilizzo ripetuto del simbolo olimpico (cinque cerchi) nonché del *claim* “*Sconti Olimpici*”.

41. Ad ogni modo, tale idoneità trova, altresì, conferma nella *survey*

autonomamente commissionata *ex post* dal Professionista, ovvero soltanto nel corso del presente procedimento e non anche prima della effettiva diffusione dei messaggi oggetto del presente procedimento. In particolare, la circostanza per cui “circa lo [0-5%] degli intervistati associa infatti il claim «Sconti Olimpici» all’idea che l’azienda sia sponsor dell’evento” conferma che detto claim, diffuso nel contesto temporale di svolgimento delle Olimpiadi, è idoneo a indurre in errore il pubblico.

42. Dunque, l’eccezione del Professionista per cui ciò riguarda “solo una quota estremamente residuale” appare irrilevante in quanto concerne, al più, la consistenza della fattispecie e non anche la sua sussistenza.

43. Peraltro, il Professionista riporta l’esito di una propria *survey* fatta svolgere senza alcun confronto o contraddittorio con l’Autorità e che, per di più, si è svolta dal 17 al 20 aprile 2026, quindi circa due mesi dopo la conclusione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Per mera completezza, si osserva anche che, sul piano metodologico, pur avendo il Professionista affermato che agli intervistati sarebbero previamente stati consegnati i volantini impiegati nelle campagne oggetto dell’istruttoria, la *survey* si basa su un quesito di carattere parziale e decontestualizzato. Infatti, si fa testualmente riferimento alla decodifica del solo claim “Sconti Olimpici”, senza richiamare, ad esempio, l’abbinamento a un ulteriore – e più importante – fattore qui specificamente valorizzato quale indice dell’idoneità decettiva della campagna (ovvero i cinque cerchi olimpici). A ciò si aggiunga che, come *supra* rappresentato, l’idoneità della condotta ad indurre in errore il pubblico deve essere valutata con riferimento alle caratteristiche concrete del messaggio medesimo²¹.

44. Ciò detto, nel caso di specie, l’utilizzo ripetuto nelle comunicazioni pubblicitarie del simbolo olimpico dei cinque cerchi e del richiamo alle Olimpiadi attraverso il claim “Sconti Olimpici” rappresentano, nel contesto temporale di svolgimento di una manifestazione di rilevanza internazionale, elementi idonei ad indurre in errore il pubblico sull’identità degli *sponsor* al fine di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.

²¹ Cfr., *ex multis* Cons. Stato, VI, sent. n. 3118/2025 nella parte in cui viene rilevato che “L’illecito di cui si discorre (previsto dall’art. 10 del D.L. n. 16 del 2020 consiste nella «creazione di un collegamento [anche] indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1 [...] idoneo a indurre in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali») è un illecito di pericolo concreto (che richiede la concreta messa a rischio del bene protetto) ove rileva l’idoneità decettiva di un messaggio pubblicitario formulato in modo anche indiretto, da accertarsi in concreto non necessariamente mediante una rilevazione statistica fatta sui destinatari del messaggio ma con riferimento alle caratteristiche concrete del messaggio medesimo.”.

VII.3. Conclusioni

45. Dall’analisi della documentazione agli atti, emerge che il Professionista abbia creato un collegamento diretto e testuale – fra il proprio marchio “Oasi” e i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026; detto collegamento è idoneo a indurre in errore il pubblico sull’identità degli *sponsor* ufficiali²², in violazione del divieto di attività parassitaria di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, lettere a) e c), del Decreto Legge n. 16/2020.

46. Detta attività parassitaria, per le caratteristiche sopra descritte, è idonea ad attirare l’attenzione del pubblico e a ingenerare l’erronea impressione che Oasi sia *sponsor* ufficiale dell’evento.

47. A riguardo si osserva, inoltre, che il divieto di attività parassitarie di cui all’articolo 10 del D.L. n. 16/2020, integra non solo una tutela “verticale” – ovvero verso il pubblico al fine di evitare che siano indotti in errore sull’identità degli *sponsor* ufficiali – ma anche una tutela “orizzontale” – ovvero verso quelle imprese che, in concreto, hanno effettuato un investimento economico significativo per essere annoverate tra gli *sponsor* ufficiali.

VIII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

48. Ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 16/2020, con il provvedimento che accerta la violazione del divieto di attività parassitarie di cui all’articolo 10 del medesimo D.L., l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 2.500.000 euro, nelle forme di cui all’articolo 8, comma 9, del Decreto legislativo n. 145/2007.

49. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della Legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all’articolo 8, comma 13, del Decreto Legislativo n. 145/2007 così come richiamato dall’articolo 12, comma 2, del Decreto Legge n. 16/2020 e, in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

50. Con riguardo alla gravità delle violazioni poste in essere da Magazzini Gabrielli S.p.A., si tiene conto della pluralità delle comunicazioni pubblicitarie

²² Magazzini Gabrielli S.p.A. – con il marchio “Oasi” – non è annoverato tra gli *sponsor* ufficiali dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 come emerge dalla consultazione dell’elenco rinvenibile al [link https://milanocortina2026.coni.it/it/gli-sponsor.html](https://milanocortina2026.coni.it/it/gli-sponsor.html).

diffuse online, tramite volantini ed insegne oltre che dell'utilizzo del simbolo olimpico – quale collegamento diretto e testuale alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Quanto alla dimensione economica dell'operatore, il suo fatturato, dai dati forniti dallo stesso, risulta essere, in riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, pari a 1.268.868.047 euro, con un MOL di 90.585.240 euro e un utile di esercizio, al netto delle imposte, pari a 35.635.666 euro.

Quanto alla durata, in base agli elementi istruttori acquisiti, risulta che l'attività parassitaria sia stata posta in essere da Magazzini Gabrielli S.p.A. a decorrere almeno dal 26 gennaio 2026 (data di inizio della distribuzione dei volantini delle offerte). W Group Holding S.p.A.

presso lo Studio Legale Legance Avvocati Associati
alla c.a. degli Avv.ti Pietro Merlino e Tommaso Olivieri

51. PEC: tommasoolivieri@ordineavvocatiroma.org Sebbene la campagna pubblicitaria denominata “*Sconti Olimpici*” sia stata valida dal 29 gennaio 2026 all'11 febbraio 2026, l'attività parassitaria in esame risulta ancora parzialmente in corso²³.

52. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Magazzini Gabrielli S.p.A., anche in funzione di una effettiva deterrenza della stessa, nella misura di 500.000 (cinquecentomila) euro.

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame costituisce una attività parassitaria ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 16/2020;

DELIBERA

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Magazzini Gabrielli S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una attività parassitaria in violazione del divieto di cui all'articolo 10 del D.L. n. 16/2020, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Magazzini Gabrielli S.p.A., per la violazione di cui alla precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 (cinquecentomila) euro;

²³ Cfr. <https://www.facebook.com/oasitigre/videos/scopri-le-nuove-offerte/2064712394327627/> in quanto il volantino risulta ancora pubblicato sulla pagina Facebook di Oasi Tigre.

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 12, del Decreto, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del

Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

LA PRESIDENTE *f.f.*
Elisabetta Iossa